



ROMANIA
ALTA CORTE DI CASSAZIONE E GIUSTIZIA
SEZIONI UNITE

DECISIONE N. 6
Riunione del 05 dicembre 2023

Sotto la presidenza del Giudice Corina - Alina Corbu, Presidente dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia,

L'Alta Corte di Cassazione e Giustizia, istituita nelle sezioni unite, in conformità con le disposizioni dell'articolo 27(b) della legge n. 304/2022 sull'organizzazione giudiziaria, si è riunita per *la notifica della Corte Costituzionale al fine di esercitare il controllo costituzionale, prima della promulgazione, sulla legge che modifica e integra la legge n. 286/2009 sul codice penale (PL-x n. 675/2023)*.

La notifica è costituzionalmente legittimata dalle disposizioni dell'articolo 146 lettera a) della Costituzione rumena e dalle disposizioni dell'articolo 15 capoverso (1) della legge n. 47/1992 sull'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, ripubblicato, con successive modifiche e integrazioni, che prevedono il diritto dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia di deferire la questione alla Corte Costituzionale per il riesame della costituzionalità delle leggi prima della promulgazione.

Dei 102 giudici in carica, 88 erano presenti.

In seguito ai dibattiti, deliberando, le Sezioni Unite hanno deciso di essere notificate alla Corte Costituzionale in merito all'incostituzionalità della *Legge che modifica e integra la Legge n. 286/2009 sul Codice Penale (PL-x n. 675/2023)* in relazione alle disposizioni costituzionali dell'art. 1 par.

(5) sul principio di legalità, l'articolo 21(3) sul diritto a un processo equo in combinato disposto con l'articolo 23(2) sul diritto alla libertà individuale e (12) sulla legalità della criminalizzazione, nonché l'articolo 15(1) e (2) l'irretroattività della legge.

1. Violazione del principio di legalità stabilito dalle disposizioni dell'articolo 1 capoverso (5) del principio del diritto a un giusto processo previsto dalle disposizioni dell'articolo 21 capoverso (3), del diritto alla libertà individuale e alla legalità della criminalizzazione, di cui agli articoli 23 capoverso (2) e (12) della Costituzione rumena.



La legge di modifica e integrazione della legge n. 286/2009 sul codice penale (PL-x n. 675/2023) criminalizza l'art. Io, punto 1, secondo la relazione, una forma assimilata del reato di evasione, che consiste nell'atto della persona condannata all'ergastolo o alla reclusione di non presentarsi all'organo di polizia per l'esecuzione del mandato di esecuzione della pena entro 7 giorni dalla data in cui la decisione è stata presa da chi ha ordinato l'esecuzione della pena.

Il modo di criminalizzare l'atto di fuga è poco chiaro e imprevedibile, e la nuova regola non si integra organicamente nel fondo attivo della legislazione penale e procedurale.

La situazione richiesta per poter essere in presenza di un reato di evasione, sia nella forma semplice, aggravata o assimilata, come stabilito dal legislatore nelle disposizioni degli articoli da 285 (1) a (3) del codice penale, implica essenzialmente lo stato legale di detenzione. In caso di condanna definitiva, la decisione di condanna è eseguita ai sensi dell'articolo 555 del codice di procedura penale, emettendo il mandato di esecuzione dal giudice delegato con l'esecuzione il giorno della sospensione definitiva della sentenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 551 del codice, e il mandato è eseguito dall'organismo di polizia di cui all'articolo 556, paragrafo (1) dello stesso codice, mediante notifica ufficiale alla persona condannata, che riceve una copia del mandato di esecuzione della pena e che viene poi portato nel luogo di detenzione più vicino.

Pertanto, il modo in cui una persona finisce per trovarsi in uno stato di detenzione o detenzione legale comporta l'emissione di un mandato per l'esecuzione della pena, sul quale la persona condannata è informata, secondo la legge, non abbastanza semplicemente per pronunciare una sentenza di condanna. Questo perché solo da questo momento può essere sollevata la questione di un rifiuto sanzionato dalle norme penali.

Dall'esame delle disposizioni dell'art. I, punto 1 della legge sulla modifica e l'integrazione della legge n. 286/2009 sul codice penale, si è constatato che nel caso della forma assimilata del reato di fuga, criminalizzato in 285 paragrafo (33) del codice penale, questa premessa manca, essenziale per poter scoprire la tipizzazione di questo crimine.

Così, l'art. I, punto 1 di detta legge stabilisce un altro modo di eseguire la sentenza finale che, contrariamente alle disposizioni dell'articolo 555 et cet. Il codice di procedura penale non tiene conto del ruolo attivo degli organi giudiziari competenti per l'esecuzione della pena, impone obblighi alla persona condannata in relazione all'esecuzione della pena di privazione della libertà prevista dalla sentenza definitiva di condanna.

La legge non collega la Commissione del reato alla presentazione da parte degli organi di polizia del mandato di esecuzione della pena, portare alla Commissione di un reato senza sapere che la mancata presentazione agli organi di polizia incontra gli elementi costitutivi del reato di evasione. .



Anche se per l'accertamento del reato previsto dall'art. 10, punto 1 della legge in esame, il legislatore utilizza la nozione di "fuga", secondo la terminologia del codice penale e del codice di procedura penale, ha un significato diverso da quello di cui all'articolo 285 paragrafo (31). Pertanto, nel caso in cui l'intenzione normativa avesse in mente la tipizzazione oggettiva del reato di cui al paragrafo 285 (31) del Codice Penale, era necessario che si trovasse in un reato autonomo indipendente da quello di fuga.

D'altra parte, la nuova incriminazione assimilata al reato di evasione, come disciplinato dall'articolo 285 capoverso (31) del Codice penale, viola i principi di chiarezza e prevedibilità della norma per inosservanza delle norme di tecnica legislativa, al fine di combinare una norma esplicativa con l'obbligo di tipizzazione oggettiva che viola la versione standard di cui all'articolo 285 del codice penale.

Pertanto, nel l'attuale regolamento delle disposizioni del paragrafo (3) del codice penale, l'elemento di novità utilizzato dal legislatore è la regola esplicativa sulle assunzioni menzionate nelle lettere a), b) e c) che fa riferimento alle situazioni specifiche menzionate. Nella dottrina, su questo punto, è stato dimostrato che: "introducendo questa regola esplicativa, sono state evitate controversie che potrebbero essere sorte sul significato del termine 'fuga' usato nella definizione del reato in esame, tanto più che nel discorso ordinario il termine mostrato significa la fuga di una persona dalla guardia fuggendo."¹

O, la nuova regola stabilita regolando un comportamento, vale a dire "l'atto di non presentare" (in termini concreti, non presentare) - un'inazione - che non è qualificato in alcun modo, con riferimento a qualsiasi situazione concreta, è in contrasto con il modello di cui all'articolo 285 capoverso (1) del codice penale e viola le disposizioni correlate relative all'esecuzione della pena detentiva o dell'ergastolo e la pena accessoria, nonché le norme successive di cui all'articolo 555-557 del codice di procedura penale.

In caso contrario, la forma assimilata del reato di evasione di cui all'articolo 285 capoverso (31) non si integra organicamente nel fondo attivo della legislazione penale e penale.

In accordo con il par. 65 della decisione n. 845/2020 della Corte costituzionale, "il nuovo *atto normativo deve integrarsi organicamente nel sistema legislativo, scopo nel quale deve essere correlato con le disposizioni di atti normativi di livello superiore o dello stesso livello, con cui è connesso, (...)*".

Disposizioni dell'art. 10, punto 1 della legge adottata viola anche le disposizioni dell'articolo 23 paragrafo (2) della Costituzione e l'articolo 5 lettera a) della CEDU secondo cui "*ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, tranne nei seguenti casi e secondo i mezzi legali: (A) se è legalmente detenuto sulla base di una condanna da parte di un tribunale*

¹ È molto importante essere in grado di farlo. nuovo codice penale, commenti agli articoli, Hamangiu Publishing House, 2014, ISBN 978-606-678-921-9, pagina 459.



competente" perché stabilisce, sotto sanzione penale, l'obbligo della persona condannata di presentarsi all'organo di polizia per l'esecuzione del mandato, anche se non si trova ancora nella situazione di essere legalmente detenuta sulla base della sentenza pronunciata.

Così, anche se la persona è una persona condannata, non può essere privato della sua libertà in condizioni diverse da quelle previste dalla legge, e una di queste condizioni è che ha comunicato al condannato il mandato di far rispettare la decisione di condanna. Dall'esame della norma di incriminazione consegue che la persona condannata commette il reato di evasione dopo un periodo di 7 giorni dall'emissione della decisione con cui l'esecuzione della sentenza è diventata definitiva, se tale decisione le è stata comunicata o se l'organo di polizia ha tentato di presentare il mandato. Pertanto, la norma non condiziona in alcun modo l'esistenza del reato all'effettiva esecuzione del mandato di esecuzione da parte degli organi di polizia.

Nella decisione n. 147 del 13 marzo 2019 (pubblicata in M. del 3 maggio 2019), *la Corte costituzionale ha ritenuto, tra l'altro, che il nonIl rispetto dello stato di diritto penale soggetto al suo controllo costituzionale con le disposizioni contenute nel Codice di procedura penale rischia di attirare il carattere incostituzionale di tale norma, al punto 22 di tale decisione, rilevando che..." 241/2005, nel suo insieme, rappresenta*

un diritto penale speciale - in quanto disciplina una particolare categoria di reati, che per le loro peculiarità richiedono l'assicurazione di un regime giuridico specifico per loro - che è rigorosamente interpretato e applicato, tuttavia, il punto precedente non consente al legislatore di stabilire norme di procedura diverse da quelle stabilite nel codice di procedura penale, i casi penali che hanno per oggetto la Commissione di alcuni dei reati disciplinati dagli articoli 8 e 9 della legge n. 241/2005 possono essere risolti solo in base alle norme di procedura penale previste dal Codice di procedura penale. Pertanto, l'accertamento, da parte delle disposizioni del punto 1 dell'articolo unico della legge criticata, di un limite massimo speciale delle sanzioni per le quali la rinuncia all'azione penale può essere ordinata superiore a quello disciplinato dall'articolo 318 capoverso

(1) Dal codice di procedura penale è probabile che violi il principio di legalità dell'incriminazione, di cui all'articolo 23 paragrafo (12) della Costituzione.

Il mancato rispetto di tale requisito costituzionale incide sul principio di legalità nella componente di qualità della legge.

In materia di definizione di politiche penali dello Stato, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, la criminalizzazione/depenalizzazione di alcuni fatti o la riconfigurazione degli elementi costitutivi di un reato sono legati alla discrezionalità del legislatore, ma questo margine non è assoluto, essendo limitato da principi costituzionali, valori e requisiti. A questo proposito, il legislatore deve misurare l'uso dei mezzi criminali in base al valore sociale protetto. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1 comma (5) della Legge fondamentale, l'osservanza



La Costituzione è vincolante, quindi ne consegue che il Parlamento non può esercitare il suo potere di criminalizzare e depenalizzare atti antisociali se non in conformità con le norme e i principi sanciti dalla Costituzione (par. 24 della Decisione della Corte Costituzionale n. 561/2021).

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, "una legge soddisfa le condizioni qualitative imposte sia dalla Costituzione che dalla Convenzione, solo se la norma è stabilita con sufficiente precisione per consentire al cittadino di adattare il suo comportamento ad essa, in modo che, facendo appello alla consulenza di esperti in materia, se necessario, dovrebbe essere in grado di prevedere, in misura ragionevole, in relazione alle circostanze del caso, le conseguenze che potrebbero derivare da un determinato atto e di correggere il suo comportamento" (decisione n. 363/2015, par. 17).

Nel paragrafo 29 della Decisione no. 561/2021, la Corte costituzionale ha stabilito che l'illecito penale costituisce la forma più grave di violazione dei valori sociali e che le conseguenze dell'applicazione del diritto penale sono tra le più gravi, **l'istituzione di garanzie contro l'arbitrarietà attraverso la regolamentazione da parte del legislatore di norme chiare e prevedibili è obbligatoria**. Pertanto, in materia penale, il principio di legalità dell'incriminazione, *nullum crimen sine law, nulla poena sine law*, richiede che solo il legislatore primario possa determinare il comportamento che il destinatario della legge è tenuto a osservare, altrimenti è soggetto a sanzioni penali.

Nello stesso senso, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che **il principio di legalità dei reati e delle sanzioni penali richiede che i reati e le sanzioni che li sanzionano debbano essere chiaramente definiti dalla legge**. La nozione di "diritto" ai sensi dell'articolo 7, come previsto in altri articoli della Convenzione (ad es. articoli da 8 a 11), implica alcune **condizioni qualitative, in particolare quelle di accessibilità e prevedibilità** (Cantoni c. Francia, 29); Kafkaris v. Cipro (MC), voce 140; Del Río Prada împotriva Spaniei (MC), pct. 91; Perinçek v. Svizzera (MC), voce 134). **Tali condizioni qualitative devono essere soddisfatte sia per la definizione di reato (sentenza Jorge v. Germania, voce 103-114) sia per la sanzione che comporta o per la durata della pena (sentenza Kafkaris v. Cipro (sentenza MC), punto 150; Camilleri v. Malta, punto 39-45, sulla prevedibilità degli standard di pena applicabili, che dipendono interamente dalla scelta del tribunale competente da parte del procuratore e non dai criteri stabiliti dalla legge). La mancanza di "qualità della legge" per quanto riguarda la definizione di reato o la pena applicabile porta all'violazione dell'articolo 7 della Convenzione (Kafkaris v. Cipro (MC), sezioni 150 e 152).**

Nella prospettiva di questi principi e valori costituzionali e dell'Unione, l'art. Io, punto 1 della legge stabilisce una forma assimilata di reato di fuga in modo poco chiaro, imprevedibile, con la mancata regolamentazione di tutte le situazioni legali che possono cadere sotto di essa, nonché la mancata osservanza del quadro giuridico e procedurale in materia di evasione e della procedura per l'esecuzione della pena di privazione della libertà, come segue:



- per quanto riguarda *la fissazione di un periodo di sette giorni a decorrere dalla data della decisione definitiva che ordina l'esecuzione della pena*, si osserva che il legislatore non ha tenuto conto di una serie di ipotesi, come: la situazione in cui il processo ha avuto luogo in assenza del condannato o la situazione in cui la persona condannata è in detenzione sulla base di altre decisioni giudiziarie emesse da altri Stati, decisioni di cui le autorità giudiziarie in Romania non sono a conoscenza.
- L'elemento materiale del reato consistente nella *mancata presentazione al corpo di polizia* regola le situazioni particolari che possono essere registrati in relazione alle persone condannate, essendo incerto se qualsiasi omissione, anche commesso senza intenzione, è probabile che porti al soddisfacimento delle condizioni di tipicità oggettiva.
- omette la regolazione della situazione della durata in tempo della mancata presentazione della persona condannata dopo la scadenza del periodo di 7 giorni, che è anche il momento consumante del reato di fuga; Questo perché, partendo dal presupposto che la sentenza di condanna per quel reato rimane definitiva, un nuovo periodo di 7 giorni comincerebbe a correre, e con questo mezzo di regolamentazione si può ottenere un'imprescrittibilità dello stesso comportamento ommissivo della persona condannata.
- Il momento a partire dal quale inizia a decorrere il periodo di 7 giorni di cui al paragrafo (31) dell'articolo 285 del codice penale non è sufficientemente delineato dal punto di vista legislativo, anche considerando che, in concreto, è necessario garantire che il termine di validità del codice penale non sia sufficiente. vi possono essere situazioni in cui il mandato di esecuzione della pena è emesso in una data diversa da quella in cui la decisione che ordina l'esecuzione della pena è rimasta definitiva; inoltre, il nello stesso contesto, la norma incriminante non è correlata con le disposizioni dell'articolo 589 e seguenti. Il Codice di procedura penale, sull'istituzione del rinvio dell'esecuzione della pena.
- la regola dell'incriminazione non contiene garanzie per proteggere le situazioni oggettive in cui i presunti soggetti attivi del reato possono essere trovati, nei casi in cui, ad esempio, la persona condannata non sia stata informata, secondo la legge, della decisione finale che ordina l'esecuzione della pena.
- Prima della criminalizzazione dell'atto di evasione previsto dall'art. I, punto 1, il legislatore doveva intervenire e regolamentare espressamente sia l'obbligo di presentare agli organi di polizia sia le condizioni alle quali i destinatari della norma devono adempiere tali obblighi; il metodo normativo scelto per includere sia l'obbligo che la sanzione nello stesso testo è equivalente a l'impossibilità dei destinatari della norma di adattare il loro comportamento in modo da non entrare in conflitto con la legge penale. Tuttavia, l'omissione e l'imprecisione legislativa nel senso di cui sopra - argomentati sono quelli che generano la violazione del principio di legalità, nella componente riguardante la qualità del diritto, previsto dalle disposizioni dell'articolo 1 comma (5) della Legge fondamentale, nonché il diritto di accesso alla giustizia, sancito dall'articolo 21 della Costituzione.



2. Violazione del principio di non-retroattività del diritto penale stabilito dalle disposizioni degli articoli 15 (1) e (2) della Costituzione.

La norma *dell'* art. II della legge che modifica e integra la legge n. 286/2009 sul codice penale secondo la quale "Nel caso di decisioni rimaste definitive prima dell'entrata in vigore della presente legge, il periodo di 7 giorni previsto dall'articolo 285 c. (3¹) della legge n. 286/2009 del codice penale, con le modifiche e completamenti successivi, comincia dalla data dell'entrata in vigore della presente legge." Sta violando il principio della non-retroattività della legge previsto nell'art. 15 c. (2) dalla Costituzione in conformita a cui, *"la legge prevede solo per il futuro, fatta eccezione per la legge penale più favorevole o violazione."*

Pertanto, se la mancata presentazione entro 7 giorni all'organo di polizia per eseguire la sentenza non è stata precedentemente incriminata, l'establishment, dall'art. II, come il momento a partire dal quale questo periodo inizia a decorrere, la data di entrata in vigore della legge, è suscettibile di violare le disposizioni dell'articolo 15 paragrafo (2) della Costituzione, che sancisce il principio di non-retroattività della legge, tranne per la legge penale più favorevole.

Il carattere retroattivo della disposizione è tanto più evidente in quanto, come abbiamo già dimostrato, il modo in cui una persona finisce in stato di detenzione o detenzione legale richiede il rilascio di un mandato per l'esecuzione della pena, sulla quale la persona condannata è informata, secondo la legge, non è sufficiente emettere semplicemente una sentenza di condanna.

Sul principio *di non retroattività della legge*, la Corte costituzionale, con la sua giurisprudenza storica, ha dimostrato che "dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1991, l'irretroattività è diventata un principio costituzionale e quindi il legislatore non può adottare atti in violazione di esso. (...) Pertanto, anche se il legislatore volesse legittimamente eliminare o attenuare alcune situazioni ingiuste, non può farlo con una legge retroattiva, ma deve cercare mezzi adeguati che non contraddicano questo principio costituzionale. Le conseguenze dell'inclusione del principio di non-retroattività nella Costituzione sono molto gravi e probabilmente, ecco perché questa soluzione non si trova in molti paesi. ma allo stesso tempo, l'ascesa allo status di principio costituzionale è giustificata dal fatto che garantisce una maggiore certezza del diritto e la fiducia dei cittadini nel sistema giuridico, nonché dal fatto che blocca il disprezzo della separazione tra il potere legislativo, da un lato, e il potere giudiziario o esecutivo, dall'altro, contribuendo in questo modo al consolidamento dello Stato di diritto." [decisione n. 9 del 7 marzo 1994, pubblicata nel M. del 25 novembre 1994, n. 326].

Con la decisione no.180 del 28 marzo 2019 (M. di. 398 del 21 maggio 2019) la Corte costituzionale ha dichiarato che: *"non si può sostenere che un soggetto di diritto debba essere ritenuto responsabile di un comportamento prima dell'entrata in vigore della nuova legge che vieta tale comportamento (proprio perché tale soggetto non aveva modo di prevedere ciò che il legislatore avrebbe disciplinato in futuro riguardo al suo comportamento normale e naturale nell'ambito dell'ordine di diritto vigente alla data)." Di seguito, il*



principio della non-retroattività della legge iscritto nell'art. 15 c. (2), della Costituzione, rende impossibile applicare retroattivamente una legge penale o contravvenzionale che sia di natura più grave e non abbia importanza se tale carattere è stato dato dall'intervento dell'autorità legislativa abrogando o modificando la norma penale più lieve.

Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'art. 7 della Convenzione vieta assolutamente l'applicazione retroattiva del diritto penale quando è fatto a svantaggio della persona interessata (Del Río Prada v. Spagna (MC), voce 116; Kokkinakis c. Grecia, voce 52]. Il principio di non retroattività del diritto penale si applica sia alle disposizioni che definiscono i reati (Vasiliasukas v. Lituania (MC), voce 165-166) sia a quelle che determinano le sanzioni (Jamil v. Francia, voce 34-36; M. v. Germania, punti 123 e 135-137; Gurguchiani c. Spagna, paragrafi 32-44).

Nelle circostanze in cui le disposizioni dell'art. II della legge riguarda l'incidenza della nuova legge in relazione agli atti commessi prima della sua entrata in vigore, che ovviamente contravvengono alle disposizioni degli articoli 15 (1) e (2) della Costituzione. 214/1997 della Corte costituzionale.

Di conseguenza, per le considerazioni di cui sopra, l'Alta Corte di Cassazione e Giustizia, istituito in Sezioni Unite

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Notificazione della Corte Costituzionale di pronunciarsi sull'incostituzionalità della Legge che modifica e integra la Legge n. 286/2009 sul Codice Penale (PL-x n. 675/2023) nel suo complesso, riportando le disposizioni costituzionali dell'articolo 1 comma (5) sul principio di legalità, art. 21 (3) sul diritto a un processo equo in relazione alle disposizioni dell'art. 23 (2) sul diritto alla libertà individuale e (12) sulla liceità dell'incriminazione, nonché sull'art. 15 (1) e (2) sulla non-retroattività.

Alleghiamo le tabelle delle firme in copia.

Presidente
Judge Corina-Alina Corbu

Primo vicemagistrato assistente
Aneta Ionescu

Subsemnata Ursaru Oana Elena, interpret si traducator autorizat pentru limbile straine franceza/italiana, in temeiul autorizatiei nr. 23662/2008, eliberata de Ministerul de Justitie din Romania, certific exactitatea traducerii efectuate din limba romana in limba italiana, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denaturat continutul si sensul./ La sottoscritta Ursaru Oana Elena, interprete e traduttore autorizzato per le lingue straniere francese/italiano, in base all'autorizzazione no. 23662/2008, rilasciata dal Ministero di Giustizia di Romania, attesto l'esattezza della traduzione realizzata dalla lingua rumena nella lingua italiana, che il testo presentato e stato tradotto in estratto, senza omissioni, e che, con la traduzione, all'iscritto non gli e stato cambiato il contenuto o il senso.

Interpret si traducator autorizat,
Interprete e traduttore autorizzato,

